



*Consiglio Regionale
della Calabria*

Proposta di legge recante:

" Modifiche alla legge regionale 10 agosto 2023, n. 39. "

I Consiglieri regionali proponenti

F.to Michele Comito

F.to Giuseppe Neri

F.to Giacomo Crinò

F.to Francesco De Nisi

F.to Giuseppe Gelardi

F.to Giuseppe Graziano

Proposta di legge recante:

" Modifiche alla legge regionale 10 agosto 2023, n. 39. "

RELAZIONE DESCRITTIVA

La presente legge apporta modifiche alla legge regionale 10 agosto 2023, n. 39 provvedendo a correggere un refuso nell'articolo 30, che rendeva la norma incompatibile con quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, lett. b). Sono state modificate, inoltre, le norme relative al personale dipendente, al fine di chiarire in maniera espressa il trattamento economico che sarà mantenuto dai dipendenti che transiteranno nel nuovo Consorzio, nonché le tempistiche del trasferimento.

Si dispone, inoltre, lo spostamento della competenza alle attività di verifica e controllo sul Consorzio di Bonifica della Calabria, dal Dipartimento competente in materia di agricoltura, all'articolazione amministrativa competente in materia di Forestazione, al fine di realizzare una migliore distribuzione delle attribuzioni.

Le norme della presente legge non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, come disposto dall'articolo 2.

L'articolo 3 detta la norma dell'entrata in vigore, disponendone l'efficacia anticipata rispetto al termine ordinario di 15 giorni (*vacatio legis*) atteso che le modifiche hanno la finalità di correggere un refuso che rendeva la norma incompatibile con quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, lett. b). e necessitano pertanto di entrare in vigore nel più breve tempo possibile.

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

La presente legge reca disposizioni di carattere ordinamentale che non comportano oneri finanziari per il bilancio regionale.

Relazione finanziaria

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

Titolo della legge: " Modifiche alla legge regionale 10 agosto 2023, n. 39. "

Tab. 1 - Oneri finanziari:

	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere temporale A o P	Importo
--	-------------------	--------------------	------------------------------	---------

Art. 1	Norma a carattere ordinamentale che prevede modifiche finalizzate a correggere un refuso nell'articolo 30, che rendeva la norma incompatibile con quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, lett. b). Sono state modificate, inoltre, le norme relative al personale dipendente, al fine di chiarire in maniera espressa il trattamento economico che sarà mantenuto dai dipendenti che transiteranno nel nuovo Consorzio, nonché le tempistiche del trasferimento. Assenza di oneri finanziari per il bilancio regionale.			0
Art.2	Norma finanziaria.			0
Art.3	Dispone l'urgenza della legge, anticipandone l'entrata in vigore rispetto al termine ordinario di 15 giorni decorrenti dalla pubblicazione della stessa sul BURC telematico.			0

Tab. 2 Copertura finanziaria:

Programma / capitolo	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025	Totale
//	//	//	//	//

Totale	0,00	0,00	0,00	0,00
---------------	------	------	------	------

Proposta di legge recante

" Modifiche alla legge regionale 10 agosto 2023, n. 39. "

Articolo 1

(Modifiche alla Legge regionale 10 agosto 2023, n. 39)

1. La legge regionale 10 agosto 2023, n. 39 è così modificata:

- a) Nel comma 4 dell'articolo 30, dopo le parole <<agricoltura,>> sono inserite le seguenti <<il quale lo sottopone alla Giunta regionale>>;
- b) nell'articolo 34:
 - 1) la lettera b) del comma 4 è soppressa;
 - 2) nella lettera d) del comma 6 le parole da <<entro>> a <<1>> sono soppresse;
- c) nell'articolo 36:
 - 1) il comma 6 è sostituito dal seguente:

<<6. Il personale dipendente a tempo indeterminato dei consorzi soppressi e dell'organismo di cui all'articolo 6 della legge regionale 23 luglio 2003, n. 11 (Disposizioni per la bonifica e la tutela del territorio rurale. Ordinamento dei Consorzi di Bonifica), in servizio alla data del 31 dicembre 2022, è trasferito al Consorzio di bonifica della Calabria ed è utilizzato anche a supporto della gestione liquidatoria, mantenendo l'inquadramento previdenziale. All'atto del trasferimento, il personale appartenente al comparto mantiene il trattamento economico fondamentale e accessorio in godimento ed il personale dirigenziale mantiene il trattamento economico in godimento limitatamente alle voci fisse e continuative previste dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei Consorzi di Bonifica e Miglioramento Fondiario, compresa l'anzianità di servizio già maturata.>>

- d) Ogni riferimento al <<dipartimento competente in materia di agricoltura>>, ovunque ricorrente, è sostituito dal seguente <<articolazione amministrativa competente in materia di forestazione>>.

Articolo 2

(Norma finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Articolo 3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.